

N.° 1696.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Spetta alla Corte di Cassazione di conoscere delle azioni di nullità che fossero ancora proponibili a termini dei §§ 2 e 3 del titolo 23, libro 3 delle R. Costituzioni, e del titolo 40 del regolamento del 13 maggio 1815 per le materie civili e criminali nel ducato di Genova, uniformandosi però al disposto dell'art. 19 del R. Editto del 30 ottobre 1847 e dell'art. 1 della Legge del 31 marzo 1854.

Art. 2.

Le azioni contemplate nell'articolo precedente non saranno più proponibili dopo un anno dal giorno della promulgazione della presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. in Torino addì 26 giugno 1856.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V.° Il Guardasilli

DEFORESTA.

DEFORESTA.